ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 80/987/CEE IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI SUBORDINATI IN CASO DI INSOLVENZA DEL DATORE DI LAVORO

Art. 2

Intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297

Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 e' relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:

a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle pro- cedure indicate nell'art. 1, comma 1;

b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;

c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attivita' lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa e' intervenuta durante la continuazione dell'attivita' dell'impresa. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non puo' essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali. Per il conseguimento delle somme dovute dal Fondo ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo periodo e decimo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Per le somme corrisposte dal Fondo si applica il disposto di cui al comma settimo, secondo periodo, dell'art. 2 della legge citata. Il pagamento di cui al comma 1 non e' cumulabile fino a concorrenza degli importi:

a) con il trattamento straordinario di integrazione salariale fruito nell'arco dei dodici mesi di cui al comma 1;

b) con le retribuzioni corrisposte al lavoratore nell'arco dei tre mesi di cui al comma 1;

c) con l'indennita' di mobilita' riconosciuta ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nell'arco dei tre mesi successivi alla risoluzione di rapporto di lavoro. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda. L'intervento del Fondo di garanzia previsto dalle disposizioni che procedono opera soltanto nei casi in

cui le procedure indicate nell'art. 1 siano intervenute successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Per la determinazione dell'indennita' eventualmente spettante, in relazione alle proceduree di cui all'art. 1, comma 1, per il danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva CEE 80/987, trovano applicazione i termini, le misure e le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 4. L'azione va promossa entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Versione in vigore dal 28 febbraio 1992, non più in vigore dal 6 ottobre 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro
Estremi	Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-80-1992/art-2-intervento-del-fondo-di-garanzia-di-cui-alla-legge-29-maggio-1982-n/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it